informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 018 – 19 GENNAIO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

I NUOVI "TIPO DOCUMENTO" UTILIZZABILI DAL 2021

RIFERIMENTI

- **Art. 1, D.Lgs. n. 127/2015**
- **Provvedimenti Agenzia Entrate 28.2.2020 e 20.4.2020**
- **Guida fatture elettroniche Agenzia Entrate (ver. 1.3)**

IN SINTESI

A seguito dell'aggiornamento delle Specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dall'1.1.2021, sono disponibili i nuovi "Tipo documento" per gestire le seguenti fattispecie:

- *integrazione fatture reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18), integrazione / autofattura acquisti di servizi dall'estero / acquisto beni già presenti in Italia da soggetti non residenti (TD17 e TD19);*
- *regolarizzazione splafonamento (TD21);*
- *estrazione beni da un deposito IVA (TD22) / da un deposito IVA con versamento dell'IVA (TD23);*
- *fattura differita riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt (TD24);*
- *fattura differita riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25);*
- *cessione beni ammortizzabili / passaggi interni (TD26);*
- *autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).*

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito alle modalità di compilazione dei predetti documenti nell'ambito di una Guida disponibile sul proprio sito Internet.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

A seguito dell'aggiornamento delle Specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate dall'Agenzia delle Entrate con i Provvedimenti 28.2.2020 e 20.4.2020, sono stati introdotti **nuovi "Tipo documento"** per gestire le seguenti fattispecie:

- integrazione fatture reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18), integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni già presenti in Italia da soggetti non residenti (TD17 e TD19);
- regolarizzazione splafonamento (TD21);
- estrazione beni da un deposito IVA (TD22) / estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (TD23);
- fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt, nonché per prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24);
- fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25);
- cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
- autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).

Con la pubblicazione sul proprio sito Internet della "*Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro*" (ver. 1.3), l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito alle modalità di compilazione dei nuovi "Tipo documento" e del corretto utilizzo dei nuovi codici "Natura" operazione (Informativa SEAC 22.12.2020, n. 375).

I nuovi codici "Natura", in presenza di operazioni senza IVA, **a decorrere dall'1.1.2021, sono utilizzabili obbligatoriamente** (non sono, infatti, più utilizzabili i codici N2, N3 e N6).

Preme evidenziare che:

- i nuovi "Tipo documento" sono funzionali alla predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei prospetti IVA precompilati. Si rammenta che in base all'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2021 l'Agenzia "mette a disposizione" dei soggetti IVA le bozze:
  – dei registri delle fatture emesse / acquisti;
  – delle liquidazioni periodiche IVA;
  – della dichiarazione annuale IVA;
- nell'ambito delle novità contenute nella Finanziaria 2021, a decorrere dal 2022, i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi **effettuate / ricevute con e da soggetti non stabiliti in Italia** (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati all'Agenzia delle Entrate tramite il c.d. "spesometro estero" / "esterometro" con periodicità trimestrale, **dovranno essere trasmessi utilizzando SdI, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica**.

Come desumibile dalla citata Guida, le modalità di compilazione dei nuovi "Tipo documento" illustrate dall'Agenzia, rappresentano **indicazioni operative** la cui osservanza consente:

- di **ottimizzare il processo di fatturazione**, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso tramite SdI **aderenti alla tipologia di cessione di beni / prestazione di servizi effettuata**;
- la **corretta annotazione** delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle **bozze dei registri precompilati** da parte dell'Agenzia.

Preme quindi sottolineare che l'utilizzo dei nuovi "Tipo documento" **dall'1.1.2021 non è obbligatorio, ma "consigliato"** al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate una più corretta predisposizione dei predetti prospetti IVA precompilati. **A decorrere dall'1.1.2022** sarà **obbligatorio** utilizzare i nuovi "Tipo documento" al fine di comunicare all'Agenzia le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute con e da soggetti non stabiliti in Italia. Per tali operazioni:

- per il 2021 potrà essere ancora utilizzato il c.d. "spesometro estero" / "esterometro";
- l'utilizzo del documento integrativo elettronico già dal 2021 può rappresentare un "banco di prova" in vista dell'obbligo dal 2022.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

TIPO DOCUMENTO

In merito ai "Tipo documento" utilizzabili, nella citata Guida, l'Agenzia propone la seguente Tabella riepilogativa.

Codice	Descrizione	Flusso
TD01	Fattura	FE/Esterometro
TD02	Acconto/anticipo su fattura	FE
TD03	Acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	Nota di credito	FE/Esterometro
TD05	Nota di debito	FE/Esterometro
TD06	Parcella	FE
TD07	Fattura semplificata	FES
TD08	Nota di credito semplificata	FES
TD09	Nota di debito semplificata	FES
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
TD12	Documento riepilogativo (art. 6, DPR n. 695/96)	Esterometro
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno	FE
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	Integrazione/autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72	FE
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture (art. 6, comma 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46, comma 5, DL n. 331/93)	FE
TD21	Autofattura per splafonamento	FE
TD22	Estrazione beni da deposito IVA	FE
TD23	Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	FE
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)	FE
TD26	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (art. 36, DPR n. 633/72)	FE
TD27	Fattura autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa	FE

Nelle seguenti esemplificazioni con **C/P si identifica il cedente / prestatore** mentre con **C/C il cessionario / committente**.

- **TD01** fattura
- **TD02** acconto / anticipo su fattura
- **TD03** acconto / anticipo su parcella
- **TD06** parcella
- **TD07** fattura semplificata

Operazione regime IVA ordinaria. Il C/P, in linea generale, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, emette la fattura nei confronti del C/C.

Compilazione documento

- Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente;
- campo cessionario/committente: dati del C/C.

Va indicato l'imponibile e l'imposta o la Natura in caso di operazione senza IVA.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Registrazione fattura (regole generali)

- Il C/P annota la fattura nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento a quest'ultimo;
- il C/C annota la fattura ricevuta nel registro degli acquisti con riferimento al mese in cui esercita la detrazione ex artt. 19, DPR n. 633/72 e 1, DPR n. 100/98.

NB

Il tipo documento TD01 va utilizzato anche per l'emissione della fattura **da parte**:

- **del cessionario** in caso di **acquisto di beni da produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- della cooperativa per conto del singolo socio conferente ex art. 34, comma 7, DPR n. 633/72.

- **TD04** nota di credito
- **TD08** nota di credito semplificata

Il C/P emette una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26, DPR n. 633/72 nei confronti del C/C, indicando l'imponibile e l'imposta o la Natura in caso di operazione senza IVA.

NB

La funzione di tali documenti è quella di **variare in diminuzione** quanto precedentemente fatturato.

Compilazione documento

- Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente;
- campo cessionario/committente: dati del C/C.

Va indicato l'imponibile e l'imposta o la Natura in caso di operazione senza IVA, nonché gli estremi della fattura precedentemente emessa da rettificare nel campo 2.1.6 in caso di tipo documento TD04 e nel blocco 2.1.2 in caso di tipo documento TD08.

Registrazione fattura

- Il C/P annota la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l'operazione;
- il C/C annota la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro degli acquisti nel mese di ricezione.

NB

Per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura senza IVA in quanto il debitore d'imposta è il C/C, quest'ultimo **può integrare** la nota di credito ricevuta con l'imposta utilizzando la **medesima tipologia di documento trasmessa a SdI per integrare la prima fattura ricevuta** (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione a SdI di un documento integrativo o di un'autofattura con i tipo documento da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo (non va utilizzato il tipo documento TD04). Analoga modalità va utilizzata per rettificare, in diminuzione, un precedente documento emesso con tipo documento TD22 / TD23.

Esempio

Un fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SdI) fattura 5.1.2021, n. 15 non imponibile di € 200 per cessione di beni.

Il cessionario residente in Italia trasmette a SdI il 6.1.2021 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura 5.1.2021, n. 15 del francese, riporta l'imponibile di € 200 e l'imposta di € 44.

Il fornitore francese il 3.2.2021 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SdI), con riferimento alla fattura 5.1.2021, n. 15, una nota di credito per € 20.

Il cessionario residente in Italia può trasmettere a SdI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6.1.2021, riportando un imponibile di € 20 e un'imposta di € 4,4.

Va utilizzato il tipo documento TD04 (o TD08) in caso di variazione in diminuzione di una precedente fattura trasmessa con tipo documento TD24, TD25, TD26 o TD27.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- **TD05** nota di debito
- **TD09** nota di debito semplificata

Il C/P emette una nota di variazione in aumento ex art. 26, DPR n. 633/72 nei confronti del C/C, indicando l'imponibile e l'imposta o la Natura in caso di operazione senza IVA.

NB La funzione di tali documenti è quella di **variare in aumento** quanto precedentemente fatturato.

Compilazione documento

- Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente;
- campo cessionario/committente: dati del C/C.

Va indicato l'imponibile e l'imposta o la Natura in caso di operazione senza IVA, nonché gli estremi della fattura precedentemente emessa da rettificare nel campo 2.1.6 in caso di tipo documento TD05 e nel blocco 2.1.2 in caso di tipo documento TD09.

Registrazione fattura

- Il C/P annota la nota di debito nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese in cui è stata effettuata l'operazione;
- il C/C annota la nota di debito ricevuta nel registro degli acquisti con riferimento al mese in cui esercita la detrazione.

NB Per le note di debito finalizzate a rettificare una fattura senza IVA in quanto il debitore d'imposta è il C/C, quest'ultimo **deve integrare** la nota di debito ricevuta e **può, a tal fine**, utilizzare la medesima tipologia di documento trasmessa a SdI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione a SdI di un documento integrativo o di un'autofattura con tipo documento da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno positivo (non può utilizzare il tipo documento TD05).

Analoga modalità va utilizzata per rettificare, in aumento, un precedente documento emesso con tipo documento TD22 / TD23.

Va utilizzato il codice TD05 (o TD09) in caso di variazione in aumento di una precedente fattura trasmessa con tipo documento TD24, TD25, TD26 o TD27.

TD16 integrazione fattura da reverse charge interno

Operazione interna in regime di inversione contabile ex art. 17, DPR n. 633/72. Il C/P ha emesso fattura elettronica (ad esempio, TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici Natura operazione N6, la quale deve essere **integrata dal C/C**, indicando aliquota e imposta.

Il C/C **può effettuare** tramite SdI l'integrazione della fattura utilizzando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'IVA in fattura). Il documento integrativo sarà utilizzato per elaborare le bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.

Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia, è consigliato **trasmettere il tipo documento TD16 entro la fine del mese** da indicare nel campo <Data>.

Alternativamente alla trasmissione del tipo documento TD16 a SdI, il C/C può **integrare manualmente** la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa, ma in tal caso l'operazione non risulterà nelle bozze di registri IVA precompilati dall'Agenzia.

Compilazione documento

- Campo cedente/prestatore: dati del C/P che ha emesso la fattura in reverse charge;
- campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal C/P e l’imposta calcolata dal C/C (in caso di diverse aliquote va compilato il documento, con i singoli imponibili e le singole imposte), nonché **a campo 2.1.6 (DatiFattureCollegate) gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdI attribuito da SdI, se disponibile**.

È consigliato utilizzare una numerazione progressiva ad hoc.

Registrazione fattura

Il C/C annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti.

TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

Il C/P estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente / stabilito in Italia senza IVA (l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente in Italia).

Il C/C, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve **integrare il documento ricevuto** (nel caso di servizi UE) / **emettere un’autofattura** (nel caso di servizi extraUE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. **Può, a tal fine,** predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l’IVA).

Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati dall’Agenzia, è consigliato **trasmettere il tipo documento TD17 entro la fine del mese** da indicare nel campo <Data>.

Alternativamente alla trasmissione del tipo documento TD17 a SdI, il C/C può **integrare manualmente** la fattura / **emettere autofattura cartacea o elettronica extra SdI**. In tal caso è obbligato a **comunicare i dati** dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, **tramite l’esterometro**.

Compilazione documento

FATTURA ELETTRONICA

- Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero (UE / extraUE) con l’indicazione dello Stato di residenza dello stesso;
- campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intraUE;
- la data di effettuazione dell’operazione, in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extraUE / acquisti di servizi da prestatore residente a San Marino / Città del Vaticano.

Va indicato l’imponibile della fattura inviata dal C/P e la relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione) **a campo 2.1.6 (DatiFattureCollegate) gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdI attribuito da SdI, se disponibile**.

È consigliato utilizzare una numerazione progressiva ad hoc.

ESTEROMETRO

Il C/C trasmette tramite l’esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e utilizzando il tipo documento TD11 in caso di acquisti di servizi UE o il tipo documento TD01 nel caso di autofattura per acquisti di servizi extraUE con utilizzo, in entrambi i

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

casi, della relativa Natura (ad esempio, N3.4 per acquisto di servizi non imponibili ex art. 9, DPR n. 633/72 o N4 per acquisto di servizi esenti) qualora si tratti di un'operazione senza IVA.

Registrazione fattura

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.

TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Il C/P residente in altro stato UE emette fattura per la vendita di beni al C/C residente in Italia senza IVA in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il C/C, ai sensi dell'art. 46, DL n. 331/93, **deve integrare il documento ricevuto** indicando l'imposta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.

Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD18 che sarà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura).

Il tipo documento TD18 va utilizzato anche per gli acquisti intraUE con introduzione dei beni in un deposito IVA.

Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati dall'Agenzia, è consigliato **trasmettere il tipo documento TD18 entro la fine del mese** da indicare nel campo <Data>.

Alternativamente alla trasmissione del tipo documento TD18 a SdI, il C/C può **integrare manualmente** la fattura ed è obbligato a **comunicare i dati dell'operazione compresa l'imposta**, **tramite l'esterometro**.

Compilazione documento

FATTURA ELETTRONICA

- Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero (UE) con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso;
- campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).

Va indicato l'imponibile della fattura inviata dal C/P e la relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N3.6 in caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intraUE, N4 in caso di acquisti esenti), nonchè **a campo 2.1.6 (DatiFattureCollegate) gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdI attribuito da SdI, se disponibile**.

È consigliato utilizzare una numerazione progressiva ad hoc.

ESTEROMETRO

Il C/C trasmette tramite l'esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e utilizzando il tipo documento TD10 trattandosi di acquisti di beni UE con indicazione della relativa Natura (ad esempio, N3.6 per acquisto di beni da Stato UE con introduzione in un deposito IVA, N4 per acquisti esenti) qualora si tratti di un'operazione senza IVA.

Registrazione fattura

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.

TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72

Il C/P estero emette una fattura per la vendita di **beni già presenti in Italia** (non sono quindi

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

importazioni / acquisti UE) al C/C residente in Italia, senza IVA in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il C/C, ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve **integrare** il documento ricevuto (nel caso di C/P UE) / **emettere un'autofattura** (nel caso di C/P extraUE) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.

Può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD19 che sarà recapitato solo al soggetto emittente.

Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato per elaborare le bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.

La trasmissione a SdI del tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal C/C anche in caso di emissione di un'autofattura ai sensi del citato comma 2, per acquisto di beni provenienti da San Marino / Città del Vaticano.

Il tipo documento TD19 va utilizzato anche in caso di integrazione / autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando il codice Natura N3.6.

Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati dall'Agenzia, è consigliato **trasmettere il tipo documento TD19 entro la fine del mese** da indicare nel campo <Data>.

Alternativamente alla trasmissione del tipo documento TD19 a SdI, il C/C può **integrare manualmente** la fattura / **emette un'autofattura cartacea o elettronica extra SdI** ed è obbligato a **comunicare i dati** dell'operazione compresa l'imposta, **tramite l'esterometro**.

Compilazione documento

FATTURA ELETTRONICA

- Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso;
- campo cessionario/committente: dati del C/C, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata:

- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
- la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore extraUE o residente a San Marino / Città del Vaticano, in caso di emissione dell'autofattura.

Va indicato l'imponibile della fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N3.6 in caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA, nonché **a campo 2.1.6 (DatiFattureCollegate) gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdI attribuito da SdI, se disponibile**.

È consigliato utilizzare una numerazione progressiva ad hoc.

ESTEROMETRO

Il C/C trasmette tramite l'esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e utilizzando il tipo documento TD10 in caso di acquisti di beni da fornitore UE e un tipo documento TD01 in caso di acquisto di beni da fornitore extraUE con indicazione della relativa Natura (ad esempio, N3.6 per acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore estero con introduzione in un deposito IVA, N4 per acquisti di servizi esenti) qualora si tratti di un'operazione senza IVA.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Registrazione fattura
Il documento integrativo trasmesso dal committente o l'autofattura sono annotati sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.

TD20 autofattura per regolarizzazione / integrazione fatture (art. 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46, comma 5, DL n. 331/93)
• Nei casi di cui all'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 ossia di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, previo versamento dell'IVA tramite il mod. F24, ove richiesto, il C/C deve emettere un'autofattura con tipo documento TD20, indicando l'imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l'imposta. Nell'autofattura va indicato come C/P l'effettivo cedente / prestatore e come C/C se stesso; • nei casi di cui all'art. 46, comma 5, DL n. 331/93 / ad essi assimilati, ossia qualora a fronte di un acquisto intraUE di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lett. b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE, qualora il C/C non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un'autofattura trasmettendo a SdI un tipo documento TD20, indicando l'imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l'imposta. Nell'autofattura va indicato come C/P l'effettivo cedente / prestatore e come C/C se stesso. Analogamente, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97, il C/C di un'operazione soggetta ad inversione contabile, in caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ex art. 21, DPR. n. 633/72, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo a SdI: • un tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura. Nell'autofattura dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente / prestatore e come C/C se stesso; • a seguire, un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta.
Compilazione documento
• Campo cedente/prestatore: dati del fornitore; • campo cessionario/committente: dati del soggetto che effettua la regolarizzazione o l'integrazione. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" **va riportata la data di effettuazione della cessione / prestazione di servizi**, come previsto dall'art. 21, comma 2, DPR n. 633/72. Va indicato l'imponibile non fatturato dal C/P o l'imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e la relativa imposta calcolata dal C/C (o Natura in caso di operazione senza IVA), nonché della **fattura di riferimento** nel campo 2.1.6 solo in caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente. È possibile adottare una numerazione progressiva ad hoc.
Registrazione fattura
In caso di emissione dell'autofattura: • ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97, l'autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro degli acquisti, con indicazione del mod. F24 con cui è stata versata l'IVA qualora dovuta; • ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97, l'autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro degli acquisti. Con l'annotazione del relativo documento integrativo TD16, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti, l'IVA è assolta in liquidazione;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- ai sensi dell'art. 46, comma 5, DL n. 331/93, l'autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti, l'IVA è assolta in liquidazione.

TD21 autofattura per splafonamento

L'esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d'intento **per un importo superiore al plafond disponibile**, può sanare la violazione (Risoluzione Agenzia Entrate 6.2.2017, n. 16/E):

1. con richiesta al cedente/prestatore di una variazione in aumento dell'IVA, ai sensi dell'art. 26, DPR n. 633/72. Resta, comunque, a carico del cessionario il pagamento degli interessi / sanzioni, anche tramite ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97;
2. con l'emissione di un'autofattura, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata, da versare con il mod. F24 con gli interessi;
3. con l'emissione di un'autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31.12 dell'anno di splafonamento da annotare sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti e con l'assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica.

Nei casi 2 e 3, il C/C trasmette a SdI un'autofattura con tipo documento TD21 che sarà recapitata solo al soggetto emittente.

Compilazione documento

- Campo cedente/prestatore: dati del soggetto che emette l'autofattura;
- campo cessionario/committente: dati del soggetto che emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata la data di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell'anno in cui si è verificato lo splafonamento. Va indicato l'ammontare eccedente il plafond e la relativa imposta, nonché la fattura di riferimento nel campo 2.1.6 nel caso in cui l'esportatore emette un'autofattura diversa per ogni fornitore. In alternativa è possibile emettere un unico documento "riepilogativo" e indicare i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori anche, ad esempio, in un allegato alla fattura.

È consigliata una numerazione progressiva ad hoc.

Registrazione fattura

Se l'assolvimento dell'IVA avviene:

- con il mod. F24, l'autofattura è annotata nel solo registro degli acquisti;
- in sede di liquidazione periodica, il C/P che emette l'autofattura annota, entro i termini della liquidazione periodica, la maggiore imposta nel registro delle fatture emesse, nonché annota l'autofattura anche nel registro degli acquisti.

TD22 estrazione beni da deposito IVA

Il soggetto IVA procede all'estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione / commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di:

- un acquisto intraUE (caso A);
- immissione in libera pratica ex art. 50-bis, comma 6, DL n. 331/93 (caso B).

Sia nel caso A che nel caso B possono presentarsi 2 sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA:

- sia il **medesimo** che li abbia introdotti (casi A1 e B1);
- sia un **soggetto diverso** da quello che li ha introdotti (casi A2 e B2).

In particolare, il soggetto IVA che estrae beni:

- nel caso A1 **integra la fattura** in reverse charge ricevuta dal fornitore UE;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- nel caso B1 **emette autofattura** ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72;
- nei casi A2 e B2 **integra con IVA il documento** (la fattura oppure, in caso di acquisto da soggetto extraUE, l'autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.

A tal fine può, in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2), predisporre un documento, contenente i dati necessari per l'assolvimento dell'imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD22 che sarà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l'aliquota e l'imposta dovuta. Tale documento sarà utilizzato per elaborare le bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.

Alternativamente, il soggetto IVA che estrae i beni:

- nel caso A1 **integra manualmente** la fattura ricevuta dal fornitore UE;
- nel caso B1 **emette autofattura cartacea**;
- nei casi A2 e B2 **integra manualmente con IVA** il documento (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extraUE, l'autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.

Al momento dell'estrazione dei beni dal deposito il soggetto IVA non è obbligato, in nessun caso, a comunicare tramite l'esterometro i dati dell'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (neanche nel caso si tratti di acquisto intraUE).

In generale l'obbligo di trasmissione dei dati tramite esterometro in relazione alla fattispecie in esame (beni introdotti a seguito di acquisto intraUE / immissione in libera pratica) sussiste in un momento diverso e, in particolare:

- all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito a seguito di acquisto intraUE (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento integrativo TD18 e Natura N3.6;
- all'atto dell'acquisto da soggetto non residente (UE / extraUE) di beni che si trovano all'interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento TD19 e Natura N3.6.

Compilazione documento

- Nel caso A1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni): dati del cedente estero con l'indicazione dello Stato di residenza;
- nel caso B1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni): dati del cedente estero con l'indicazione dello Stato di residenza;
- nei casi A2 e B2 (estrazione effettuata da soggetto diverso da quello che ha introdotto i beni): dati del cedente (estero / residente) con l'indicazione dello Stato di residenza, relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito.

Campo cessionario/committente: in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2) dati del soggetto che effettua l'estrazione.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata la data di estrazione.

Va indicato l'imponibile del documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito IVA (fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extraUE di beni all'interno del deposito, autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L'imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all'interno del deposito.

A campo 2.1.6 va indicato il riferimento del documento (compresa la data), emesso senza applicazione dell'IVA, che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extraUE di beni all'interno del deposito, autofattura).

In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia trasmessa a SdI, va indicato nel campo 2.1.6 l'IdSdI attribuito da SdI alla fattura ricevuta, se disponibile.

È consigliabile adottare una numerazione progressiva ad hoc.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Registrazione fattura
Se il tipo documento TD22: • riporta il riferimento alla bolletta doganale oppure un C/P italiano, va annotato l'imponibile e l'imposta nel registro delle fatture emesse e la sola imposta nel registro degli acquisti; • non riporta il riferimento alla bolletta doganale ed è indicato un C/P UE, va annotata solo l'imposta nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti. Nel caso in cui al momento dell'estrazione estrazione l'imponibile dei beni estratti sia variato rispetto a quello risultante dalla bolletta doganale o fatturato in fase di introduzione, il maggiore imponibile con la relativa imposta vanno annotati sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

TD23 estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA
Il soggetto IVA che estrae dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione / commercializzazione in Italia) beni introdotti ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. c), DL n. 331/93 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA), emette un'autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 e l'imposta è versata, in nome e per conto suo, dal gestore del deposito mediante il mod. F24 intestato al soggetto che estrae, entro il giorno 16 del mese successivo all'estrazione. In alternativa, è possibile procedere all'estrazione dei beni senza pagamento dell'imposta utilizzando il plafond disponibile. Si possono presentare 2 sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia: • il **medesimo** che li abbia introdotti (caso A1): • un **soggetto diverso** da quello che li ha introdotti (caso A2). In particolare, il soggetto IVA che estrae i beni: • nel caso A1, emette un'autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extraUE) oppure integra con IVA la fattura (in caso di acquisto da soggetto UE / italiano) emessa senza applicazione dell'IVA all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito IVA; • nel caso A2, emette un'autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto extraUE) oppure integra con IVA la fattura emessa senza applicazione dell'IVA (in caso di acquisto da soggetto UE / italiano) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione. **A tal fine può**, in entrambi i casi (A1 e A2), predisporre un tipo documento TD23 che sarà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l'aliquota e l'imposta dovuta. **Alternativamente**, il soggetto IVA che estrae i beni: • nel caso A1, emette un'autofattura cartacea oppure integra manualmente il documento senza applicazione dell'IVA (fattura o, in caso di acquisto da soggetto extraUE, autofattura) che certifica la cessione connessa all'introduzione dei beni nel deposito IVA; • nel caso A2, emette un'autofattura cartacea oppure integra manualmente il documento senza applicazione dell'IVA (fattura o, in caso di acquisto da soggetto extraUE, autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione. Al momento dell'estrazione dei beni dal deposito il soggetto IVA non è obbligato, in nessun caso, a comunicare tramite l'esterometro i dati dell'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (neanche nel caso si tratti di acquisto da un soggetto non residente UE / extraUE). In generale l'obbligo di trasmissione dei dati tramite esterometro in relazione alla fattispecie in esame (beni introdotti ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. c, DL n. 331/93) sussiste in un momento diverso e in particolare: • all'atto dell'introduzione nel deposito dei beni (già presenti in Italia) a seguito di acquisto da soggetto UE / extraUE (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un tipo documento TD19 e Natura N3.6;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- all'atto dell'acquisto da soggetto UE / extraUE di beni che si trovano all'interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un tipo documento TD19 e Natura N3.6.

Compilazione documento

Campo cedente/prestatore:
- nel caso A1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni), dati del cedente (residente o estero) con indicazione dello Stato di residenza in relazione all'acquisto senza applicazione dell'IVA connesso all'introduzione dei beni nel deposito;
- nel caso A2 (estrazione effettuata da soggetto diverso da quello che ha introdotto i beni), dati del cedente (residente o estero) con indicazione dello Stato di residenza relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito.

Campo cessionario/committente: in entrambi i casi (A1 e A2) dati del soggetto che effettua l'estrazione.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata la data di estrazione.

Va indicato l'imponibile del documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito IVA (fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extraUE di beni all'interno del deposito, autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L'imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all'interno del deposito. Nel caso si utilizzi il plafond in fase di estrazione dei beni disponibile va indicato il codice Natura N3.5.

A campo 2.1.6 va indicato il riferimento del documento, emesso senza applicazione dell'IVA che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto extraUE di beni all'interno del deposito, autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia trasmessa a SdI, va indicato a campo 2.1.6 l'IdSdI attribuito da SdI, se disponibile.

È consigliato adottare una numerazione progressiva ad hoc.

Registrazione fattura

Il tipo documento TD23 è annotato nel solo registro degli acquisti (con indicazione degli estremi del versamento effettuato tramite il mod. F24). Nel caso in cui al momento dell'estrazione l'imponibile dei beni estratti sia variato rispetto a quello fatturato in fase di introduzione, il maggior imponibile con la relativa imposta vanno annotati nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti.

TD24 fattura differita ex art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72

Il C/P nel caso di:
- cessioni di beni con consegna / spedizione risultante da DDT / altro documento equipollente (con le caratteristiche ex DPR n. 472/96);
- prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione;

effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, può emettere una fattura differita ex art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 utilizzando il tipo documento TD24 e trasmetterla a SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e annotarla entro gli stessi termini.

NB L'utilizzo del nuovo tipo documento TD24 consente all'Agenzia delle Entrate di "intercettare" le fatture con tipo documento TD01 "tardive", ossia emesse oltre il dodicesimo giorno.

Compilazione documento

La modalità di compilazione non presenta peculiarità rispetto alla compilazione di una fattura trasmessa con tipo documento TD01 (trattasi, infatti, di una fattura emessa dal C/P).

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" va indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta (Interpello Agenzia Entrate 24.9.2019, n. 389). È comunque consigliato utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta.

Registrazione fattura

- Il C/P annota la fattura nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento al medesimo mese;
- il C/C annota la fattura ricevuta nel registro degli acquisti con riferimento al mese in cui esercita la detrazione.

TD25 fattura differita ex art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b), DPR n. 633/72

Il C/P con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, può emettere una fattura differita ex art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b), DPR n. 633/72, utilizzando il tipo documento TD25 e trasmetterla a SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni e annotarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Compilazione documento

La modalità di compilazione non presenta peculiarità rispetto alla compilazione di una fattura trasmessa con tipo documento TD01 (trattasi, infatti, di una fattura emessa dal C/P).

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" va indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

Registrazione fattura

- Il C/P annota la fattura nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese;
- il C/C annota la fattura ricevuta nel registro degli acquisti con riferimento al mese in cui esercita la detrazione.

TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni ex art. 36, DPR n. 633/72

BENI AMMORTIZZABILI

Il C/P che cede beni ammortizzabili che non concorrono al volume di affari ai sensi dell'art. 20, DPR n. 633/72, emette una fattura, inviandola a SdI con tipo documento TD26.

PASSAGGI INTERNI EX ART. 36 DPR, n. 633/72

Il C/P emette un'autofattura per i passaggi interni di beni e servizi ex art. 36, comma 5, DPR n. 633/72 che non concorrono al volume di affari ex art. 20, DPR n. 633/72, inviandola a SdI con tipo documento TD26.

Compilazione documento

BENI AMMORTIZZABILI

- Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente;
- campo cessionario/committente: dati del C/C.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata la data di effettuazione dell'operazione.

Va indicato l'imponibile e l'imposta o la Natura in caso di operazione senza IVA.

È possibile seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.

PASSAGGI INTERNI EX ART. 36 DPR n. 633/72

- Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente;
- campo cessionario/committente: gli stessi dati del campo C/P.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata la data di effettuazione dell’operazione.

Va indicato l’imponibile e l’imposta.
È possibile seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.

Registrazione fattura

BENI AMMORTIZZABILI

- Il C/P annota la fattura nel registro delle fatture emesse;
- il C/C annota la fattura ricevuta nel registro degli acquisti con riferimento al mese in cui esercita la detrazione.

PASSAGGI INTERNI EX ART. 36 DPR n. 633/72

Il C/P annota la fattura sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Per le cessioni di beni ex art. 2, comma 2, n. 4) e 5), DPR n. 633/72, ossia:

- **cessioni gratuite** di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a € 50 e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta;
- **destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore** o di coloro i quali esercitano un’arte / professione o **ad altre finalità estranee** all’impresa o all’esercizio dell’arte / professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quelli per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta;

il C/P trasmette a SdI una fattura con tipo documento TD27.

Il tipo documento TD27 può essere utilizzato anche per le prestazioni gratuite nei casi previsti dall’art. 3, comma 3, DPR n. 633/72.

Compilazione documento

Campo cedente/prestatore e Campo cessionario/committente: dati IVA del soggetto che emette l’autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” va riportata la data di effettuazione dell’operazione. Se si tratta di autofattura riepilogativa, può essere indicata la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese.

Va indicato l’imponibile e l’imposta.

Il numero corrispondente alla numerazione progressiva delle fatture emesse.

Registrazione fattura

Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it